



COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 27.01.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO DELLO STRALCIO PARZIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE N. 197/2022.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **gennaio** alle ore **11.02** nella sala consiliare "Andrea Milano" della Sede Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco prot. n. 1363 in data 24.01.2023, si è riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	8 - DI GENNARO MARGHERITA	Presente
2 - DE LUCIA MICHELE	Presente	9 - RUSSO GIORGIO FRANCESCO	Assente
3 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	10-GUIDA GABRIELLA	Presente
4 - DI LEVA ANTONINO	Presente	11-MASCOLO VITO	Presente
5 - ATTANASIO STEFANO	Presente	12-MASCOLO ELENA	Presente
6 - MILANO GIUSEPPE	Presente	13-CUCCARO GIORGIA	Presente
7- VESPOLI GIUSEPPE	Presente		

- **Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Presenti: n. 12 (dodici)**
- **Assenti: n. 1 (uno: Russo Giorgio Francesco)**

E' presente, altresì, l'Assessora esterna Celentano Anna

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **Dott. Alberto De Stefano**

Assume la presidenza il Sindaco **dott. Giuseppe Guida**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata alla presente unitamente agli allegati A e B;

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 227 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico (stralcio) relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 227 e 228 della legge n. 197/2022, da notificare all'indirizzo pec: comma229@pec.agenziariscossione.gov.it

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 231 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

RITENUTO che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego dello "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della



cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

RITENUTO, pertanto, di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai Responsabili dei servizi interessati ex articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 che vengono allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali (*allegato A*);

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario ex articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (*allegato A*);

ACQUISITO, infine, il parere del Revisore dei Conti dott. De Pari Ruggero reso, con verbale n. 1 del 19.01.2023 (prot. n. 1070 del 19.01.2023), in conformità a quanto prescritto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (*allegato B*);

UDITA la discussione che qui si riporta:

Sindaco: Secondo punto all'ordine del giorno: Approvazione diniego dello stralcio parziale di cui all'articolo 1 comma 227 e 228 della legge n.179/2022. La legge 179 del 2022 è la legge di bilancio approvata a dicembre dal Governo e dal Parlamento che ha previsto l'opportunità di uno stralcio automatico di quelli che sono i ruoli affidati all'Agenzia di riscossione fino a mille euro e questo è previsto dall'articolo 227 e 228 della stessa legge e di fatto in cosa consiste, consiste nella cancellazione di sanzioni e interessi per tutti i ruoli, in questo caso parliamo chiaramente non delle amministrazioni centrali ma degli enti comunali, che sono affidati all'Agenzia di riscossione; come funziona, funziona che automaticamente vengono cancellati gli interessi e le sanzioni ma rimane in carico all'Agenzia la sorta capitale, sorta capitale che chiaramente verrà poi dopo incassata tramite quelli che sono i canali dell'Agenzia di riscossione, cioè fermi amministrativi, pignoramenti e quant'altro, però in questa prima ipotesi si stralciano automaticamente interessi e sanzioni. La stessa norma prevede che la Amministrazioni comunali che non volessero aderire a questa misura possono con l'approvazione della delibera che stiamo appunto approvando oggi in Consiglio Comunale di negare l'approvazione e quindi accedere a questa misura. Nella premessa abbiamo motivato anche bene perché insomma il Comune di Positano non aderisce a questo tipo di agevolazione anche perché la stessa legge nell'articolo poi successivo, sempre articolo 1 comma 231, prevede l'ulteriore agevolazione che è la rottamazione agevolata che a differenza di questa prima consentirà comunque ai nostri cittadini di poter accedere a questa agevolazione e quindi vedersi cancellati sia gli interessi che le sanzioni ma attraverso una modalità leggermente diversa; in questo caso i cittadini che vorranno vedersi cancellati questi interessi e sanzioni dovranno presentare sempre all'agenzia di riscossione un'istanza di rottamazione agevolata, con quest'istanza si vedranno cancellati gli interessi e le sanzioni ma allo stesso tempo però ci sarà una procedura che può essere anche rateizzata attraverso la quale dovranno pagare la sorta capitale, sorta capitale che se non pagata fa decadere dal beneficio quindi riteniamo in questo caso giusto e opportuno non solo consentire una cancellazione che lascia poi appesa una sorta capitale che non si sa se si incasserà o meno ma invece dare l'opportunità di fare la stessa cosa attraverso un'istanza che poi prevederà un pagamento anche della sorta capitale che laddove non dovesse avvenire farà chiaramente decadere dall'agevolazione; questa è un po' la motivazione che oggi portiamo, oltre chiaramente a ragioni di bilancio che comporterebbero la cancellazione di residui attivi che in questo momento data la situazione che ben conosciamo non è opportuno così come anche previsto dal nostro ufficio. Se ci sono interventi?

Consigliera Guida Gabriella: Premesso che esprimeremo un parere favorevole perché abbiamo valutato che l'applicazione dello stralcio non si tradurrebbe in un effettivo vantaggio per il contribuente e per le ragioni che lei



ha appena detto è stato definito un eventuale diciamo un quanto avrebbe inciso di fatto lo stralcio prima di prendere questa decisione?

Sindaco: Circa 120mila euro orientativamente è la cifra di interessi e sanzioni.

Consigliera Guida Gabriella: Vista la possibilità di accedere comunque alla rottamazione attraverso ciò che è previsto dal comma del 231, noi votiamo favorevoli.

Sindaco: Se ci sono altri interventi? Si vota.

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 12 (dodici)

Assenti: n. 1 (uno: Russo Giorgio Francesco)

Votanti: n. 12 (dodici)

Voti favorevoli: n. 12 (Guida Giuseppe, De Lucia Michele, Guarracino Raffaele, Di Leva Antonino, Attanasio Stefano, Milano Giuseppe, Vespoli Giuseppe, Di Gennaro Margherita, Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)

Voti contrari: 0 (zero)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- 2) di non applicare ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
- 3) di inviare copia del presente atto all'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 gennaio 2023;
- 4) di dare notizia, entro il 31 gennaio 2023, sul sito internet istituzionale dell'ente dell'adozione del presente atto;
- 5) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco: Anche l'immediata eseguibilità perché questa va mandata all'Agenzia delle Entrate entro il 31 e va pubblicata immediatamente.

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 12 (dodici)

Assenti: n. 1 (uno: Russo Giorgio Francesco)

Votanti: n. 12 (dodici)

Voti favorevoli: n. 12 (Guida Giuseppe, De Lucia Michele, Guarracino Raffaele, Di Leva Antonino, Attanasio Stefano, Milano Giuseppe, Vespoli Giuseppe, Di Gennaro Margherita, Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)

Voti contrari: 0 (zero)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.



Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO DELLO STRALCIO PARZIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE N. 197/2022.

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 227 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico (stralcio) relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 227 e 228 della legge n. 197/2022, da notificare all'indirizzo pec: comma229@pec.agenziariscossione.gov.it

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 231 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

RITENUTO che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego dello "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,

consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

RITENUTO, pertanto, di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai Responsabili dei servizi interessati ex articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 che vengono allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali (*allegato A*);

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario ex articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (*allegato A*);

ACQUISITO, infine, il parere del Revisore dei Conti dott. De Pari Ruggero reso, con verbale n. 1 del 19.01.2023 (prot. n. 1070 del 19.01.2023), in conformità a quanto prescritto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (*allegato B*);

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- 2) di non applicare ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
- 3) di inviare copia del presente atto all'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 gennaio 2023;



- 4) di dare notizia, entro il 31 gennaio 2023, sul sito internet istituzionale dell'ente dell'adozione del presente atto;
- 5) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

li 19 GEN 2023



**IL SINDACO
Dott. Giuseppe Guida**







Comune di Positano

Provincia di Salerno

Città Romantica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO DELLO STRALCIO PARZIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE N. 197/2022.

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

VISTO: si esprime parere favorevole

Data 18.01.2023

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott. Gianpietro Cicalessi

VISTO: si esprime parere favorevole

Data 18.01.2023

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Luigi Calza

VISTO: si esprime parere favorevole

Data 18.01.2023

Il Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva LL.PP.
Ing. Raffaele Fata

VISTO: si esprime parere favorevole

Data 18.01.2023

Il Responsabile dell'Area Attività Produttive e Sociali
Dott. Vincenzo Buonocore

VISTO: si esprime parere favorevole

Data 18.01.2023

Il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata
Dott. Sergio Ponticorvo

VISTO: si esprime parere favorevole

Data 18.01.2023

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Dott. Sergio Ponticorvo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

VISTO: si esprime parere favorevole

Data 18.01.2023

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott. Gianpietro Cicalessi





**COMUNE DI POSITANO**
Provincia di Salerno**VERBALE n. 1 del 19/01/2023**

Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DINIEGO DELLO STRALCIO PARZIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE N. 197/2022".

In data odierna, 19.01.2023, il sottoscritto Dott. Ruggero De Pari, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Positano, procede, presso il suo studio in Teano alla via XXVI Ottobre, all'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Positano per il rilascio del parere di competenza sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata

PREMESSA

- i commi 227, 228 e 229 dell'articolo 1 della legge 29.12.2022, n. 197 recitano quanto segue:

227. Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.

228. Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

229. Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni

dell'articolo 1, commi 227 e 228 della legge n. 197/2022, da notificare all'indirizzo pec: comma229@pec.agenziariscossione.gov.it

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego dello "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

Tutto ciò premesso, visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione, il Revisore Unico

ESPRIME,

ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Approvazione diniego dello stralcio parziale di cui all'articolo 1, commi 227 e 228 della legge n. 197/2022".

Letto, confermato, sottoscritto.

Teano, 19 gennaio 2023

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Ruggiero De Puri





Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to dott. Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 30.01.2023 con il numero 322..... di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 30 gennaio 2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
f.to dott. Luigi Calza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27.01.2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 30 gennaio 2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
f.to dott. Luigi Calza

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

li 30 gennaio 2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
dott. LUIGI CALZA

